

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5525 del 29/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività localizzata nel Comune di Carpi (MO), Via Chiesa di Cortile n.28, richiesta dalla ditta GUSTORELAX S.R.L. per l'attività di ristorazione, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE - Rif. SUAP n.2130/2025 - Prat. Sinadoc n.19504/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5693 del 26/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività localizzata nel Comune di Carpi (MO), Via Chiesa di Cortile n.28, richiesta dalla ditta GUSTORELAX S.R.L. per l'attività di ristorazione, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE.

Rif. SUAP n.2130/2025

Prat. Sinadoc n.19504/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP delle Terre d'Argine in data 23/05/2025 (prot. SUAP n.038706 del 26/05/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.99337 del 29/05/2025 dalla ditta GUSTORELAX S.R.L., con sede legale e attività in Via Chiesa di Cortile n.28, in comune di Carpi, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ristorazione, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

VISTO il previgente Nulla osta Acustico rilasciato dall'Amministrazione comunale di Carpi con atto P.G. 13437/2024, che viene sostituito con il rilascio dell'AUA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n.122798 del 08/07/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Carpi;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.129184 del 17/07/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.136883 del 30/07/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta GUSTORELAX S.R.L. (P.IVA 03322130364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'attività ubicata in Comune di Carpi, Via Chiesa di Cortile n.28, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Carpi

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Prat. Sinadoc n.19504/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Carpi**

PARTE DESCRITTIVA

Il pubblico esercizio occupa il piano terra di un edificio destinato ad attività di ristorazione ed è ubicato all'interno di un Club privato che comprende anche altre attività ludico sportive. Le attività di intrattenimento musicale del pubblico esercizio sono destinate ad un massimo di 100 persone. Il pubblico esercizio è aperto nei giorni feriali dalle 10:00 alle 24:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 02:00. Le attività di intrattenimento musicale saranno svolte in occasione di cerimonie sia in orario diurno che notturno.

Le sorgenti di rumore individuate dal TCA come significative, e conseguentemente valutate, sono le seguenti:

- impianto elettroacustico esistente (da utilizzare sotto la tettoia);
- impianto elettroacustico di nuova installazione (tensostruttura);
- avventori del locale.

L'impianto di diffusione elettroacustico presente sotto la tettoia esterna è costituito da:

- N° 2 diffusori sonori amplificati marca Zzipp modello ZZPK 10 da 200 W cadauno, appesi a parete ed orientati verso il frutteto in direzione opposta alle abitazioni più vicine;
- mixer marca 99 DSP Digital Multi Effect;
- PC per la selezione della musica;
- limitatore di segnale opportunamente tarato e riposto in apposita custodia contenitore anti manomissione chiuso a chiave (vedi rapporto di taratura P.G. n. 30287 del 29/04/2024).

L'impianto di diffusione elettroacustico presente all'interno della tensostruttura è costituito da:

- N° 2 diffusori sonori dB Technologies LVX P12 da 400 W posizionati su asta di supporto;
- amplificatore DX 800 due canali 400;
- mixer ZZIPP modello ZZMXBTE4;
- limitatore di suono Multicom Pro-XL.

Le attività di intrattenimento musicale avvengono durante l'organizzazione di eventi per festeggiamenti di cerimonie dalle ore 10:00 alle 24:00 nei giorni feriali e dalle 10:00 alle 02:00 nei giorni festivi e prefestivi.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività di ristorazione comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo ambientale comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive nel periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 - 06:00);
- dal punto di vista acustico il pubblico esercizio, è inserito in classe III – Area mista, con limiti pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno; Le aree circostanti, all'interno delle quali sono individuati i ricettori più prossimi, sono state inserite sia in classe III che in classe IV – area ad intensa attività umana - con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte. L'abitazione dell'esponente, che si pone ad una certa distanza oltre la strada, risulta inserita nella UTO di classe III;
- i livelli definiti per i limiti di immissione assoluto e differenziale notturni stimati presso i ricettori risultano rispettati nel rispetto delle condizioni individuate dal TCA nella valutazione di impatto acustico.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.129184 del 17/07/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.136883 del 30/07/2025;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo si riferisce alle diffusioni musicali di sottofondo sotto la tettoia (già autorizzata con precedente atto comunale P.G. n. 13437/2024) e a quelle esercitate all'interno della tensostruttura e posizionate sul lato del ristorante che si affaccia sulla campagna.
2. Le diffusioni musicali devono essere effettuate esclusivamente nelle giornate e negli orari indicati nella relazione e non potranno protrarsi oltre le ore 24:00 nei giorni feriali e oltre le ore 01:00 nei giorni festivi e prefestivi; ogni variazione di giorno e di orari deve essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettata a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.
3. La tipologia e la configurazione delle sorgenti utilizzate dal pubblico esercizio (marca, modello, caratteristiche acustiche, localizzazione, ecc.), fatti salvi gli adeguamenti prescritti con il presente titolo ambientale, deve essere esclusivamente quelle descritte nelle Vimpa redatte e sottoscritte dal TCA incaricato dalla ditta senza l'impiego di elementi e componenti aggiuntivi anche temporaneamente installati da terzi; unica eccezione può essere costituita da eventuali dispositivi per la riproduzione del suono (es. tablet, pc, ecc.) che, in ogni caso, devono essere collegati all'impianto di amplificazione e diffusione del suono in dotazione al pubblico esercizio:
 - Relazione datata 17/10/2023, in atti al PG del Comune di Carpi al n. 69425/23 (tettoia);
 - Relazione datata 21/05/2025, in atti al PG del Comune di Carpi al n. 37707/25 (tensostruttura).
4. In particolare i diffusori musicali (casce acustiche):
 - a. devono essere posizionati esclusivamente a parete sotto la tettoia esterna presente sul lato del ristorante che affaccia sulla campagna e secondo l'orientamento indicato nella Vimpa PG 69425/23 (rif. foto di pag. 05 della Vimpa) e nella tensostruttura su asta di supporto nelle posizioni indicate nella Vimpa 37707/25 (rif foto di pag 8 della Vimpa).
Ne discende che è assolutamente vietato il posizionamento dei diffusori di cui trattasi in posizioni e secondo orientamenti diversi da quelli indicati nella Vimpa PG 69425/23 e PG 37707/25;
 - b. il livello di pressione sonora di ogni cassa acustica non deve superare, in ogni condizione d'esercizio i 95 dBA LAeq misurati a 2 m di distanza per la zona della tettoia esterna mentre i 93 dBA LAeq misurati a 2 m di distanza per la tensostruttura.
5. Eventuali DJ esterni al locale devono collegarsi direttamente al mixer per i canali destro e sinistro in quanto il limitatore di segnale deve essere posto fra il mixer e l'amplificatore.
6. Il titolare del pubblico esercizio, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica del SUAP (attestata dall'avvenuta consegna della pec), deve trasmettere alla pec del Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi e ad Arpae (pec aoomo@cert.arpa.emr.it), una relazione, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, contenente i seguenti elementi:

- a. indicazione del nominativo del Tecnico Competente in Acustica incaricato dalla ditta anche per i successivi adempimenti connessi all'esercizio delle sorgenti sonore;
 - b. planimetria della tensostruttura indicante la posizione esatta dei diffusori acustici;
 - c. la descrizione delle impostazioni definitive dei controlli su mixer e limiter e dei sistemi antimanomissione installati, accompagnata da idonea documentazione fotografica esplicativa in alta definizione;
 - d. specifica asseverazione inerente l'impossibilità di eludere, attraverso la gestione remota dell'impianto, i controlli manuali impostati sul limitatore di segnale;
7. La documentazione indicata al punto 5, una volta acquisita formalmente agli atti, ed eventualmente sottoposta a parere di Arpae, costituisce un addendum tecnico dell'autorizzazione e, senza necessità di rilasciare ulteriori atti, rappresenta il nuovo riferimento per l'attività di controllo esercitata dagli organi deputati a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo ambientale.
 8. Qualora i dispositivi antimanomissione del limitatore di segnale venissero modificati, i cambiamenti devono essere comunicati, tramite PEC, al Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 5 giorni successivi alle modifiche intervenute.
 9. In caso di sostituzione del TCA incaricato dalla ditta, il nominativo del nuovo tecnico deve essere comunicato, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 15 giorni successivi alla nomina del nuovo incaricato; il nuovo TCA deve ricevere dal precedente incaricato i dispositivi di accesso al meccanismo di blocco delle impostazioni del limitatore di segnale (chiavi o quant'altro).
 10. Ogni variazione dell'impianto di diffusione musicale autorizzato deve essere assoggettata, oltre che ad un nuovo intervento di taratura/regolazione, anche alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico a corredo di specifica istanza per ottenere un nuovo titolo ambientale o la revisione di quello in possesso del p.e.
 La sostituzione dei componenti che costituiscono l'impianto elettroacustico con dispositivi identici non è soggetta a presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico, ma a semplice comunicazione, sottoscritta e trasmessa, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, da parte del TCA incaricato dalla ditta; la comunicazione suddetta, tuttavia, deve essere accompagnata da specifica attestazione del TCA in merito agli interventi effettuati, ivi compresa la verifica di conformità delle regolazioni/impostazioni rispetto alla configurazione autorizzata.
 11. All'interno e all'esterno del pubblico esercizio è vietato:
 - a. lo svolgimento di attività musicali a carattere non temporaneo di tipologia DJ-Set o simili che utilizzino impianti di amplificazione e diffusione diversi dall'impianto autorizzato con il presente nulla osta;
 - b. lo svolgimento di attività musicali a carattere non temporaneo di tipologia DJ-Set o simili che comportino lo spostamento dell'impianto in posizione e orientamento diversi da quelli autorizzati con il presente nulla osta (su veda a tal proposito il punto 3a);
 - c. esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), Karaoke o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili). Per poter esercitare tali attività è possibile produrre istanza di modifica del presente nulla osta, previa presentazione, e positiva valutazione, di specifica documentazione d'impatto acustico che certifichi, anche per tali tipologie d'attività, il rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa;
 12. Eventuali manifestazioni rumorose svolte all'aperto, e classificabili come "temporanee" in base alla normativa vigente, non sono ricomprese nel presente nulla osta e devono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti acustici di zona, secondo le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".
 Per garantire l'osservanza dei limiti acustici prescritti dal suddetto Regolamento, anche nel corso delle eventuali manifestazioni temporanee organizzate dal pubblico esercizio, deve essere diffusa esclusivamente musica riprodotta, assoggettando l'impianto a sistema che consenta di garantire un

livello di 70 dBA in facciata degli edifici più esposti (limitatore al mixer o diffusori acustici limitati), mentre restano vietate le esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), il Karaoke, o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili), salvo dimostrazione che tali attività possono essere esercitate nel rispetto del limite acustico sopra indicato.

13. Durante le serate d'apertura l'attività all'interno e all'esterno del locale deve essere svolta, sempre e comunque, con minimizzazione del disturbo nei confronti dei recettori (art. 11 della L.R. 9/2011), con particolare riferimento alle fasce orarie notturne.
 A tal fine, oltre al rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, il titolare del pubblico esercizio, nelle proprie pertinenze (locali interni e spazi esterni), deve adottare protocolli gestionali e sistemi di controllo che consentano di ridurre i rumori superflui, anche a carattere impulsivo, prodotti dal comportamento dei dipendenti e degli avventori (urla, schiamazzi, toni di voce eccessivi, movimentazione rumorosa di tavoli, sedie, bicchieri e vetreria in genere, ecc.).
14. Per permettere un adeguato controllo da parte degli organi di vigilanza, a cadenza trimestrale deve essere fornito all'Ufficio Ambiente del Comune di Carpi, il programma degli eventi che richiedono l'intrattenimento musicale mediante Dj-Set.
15. Qualora venga svolta attività di ristorazione all'esterno, la diffusione musicale può essere svolta a condizione che l'impianto sia tarato a livelli sonori tali da non sovrastare il livello sonoro del parlato (65 dBA).
16. Le diffusioni musicali in ambiente esterno (per entrambi i dispositivi) non possono, comunque, protrarsi oltre le ore 24:00, sia nei giorni feriali che festivi e pre-festivi.

PARTE INFORMATIVA

- A. Il presente titolo ambientale sostituisce il Nulla osta Acustico rilasciato dall'Amministrazione comunale di Carpi con atto P.G. 13437/2024.
- B. Il presente titolo ambientale si riferisce esclusivamente all'utilizzo delle sorgenti valutate nelle Vimpe in atti al PG del Comune di Carpi al P.G. n. 69425/23 e al P.G. n. 37707/25, nelle condizioni d'esercizio ivi descritte e in conformità alle prescrizioni sopra indicate; diffusioni musicali a carattere ordinario effettuate in condizioni diverse (es. musica, anche di sottofondo, diffusa durante tutto l'arco della settimana negli orari d'apertura del p.e.), o l'utilizzo di altre sorgenti di rumore, sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 (comunicazione) o comma 6 (nulla osta) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- C. Per ogni violazione alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico e/o nel presente titolo ambientale:
 1. sono applicate, in relazione alla violazione accertata, le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ossia:
 - a. per il superamento dei limiti prescritti dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 2);
 - b. per la violazione delle disposizioni dettate con il presente nulla osta in applicazione della legge 447/95: da euro 500,00 a euro 20.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 3);
 2. il verbale di accertamento della violazione è trasmesso, a cura dell'organo di controllo, all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Carpi per il prosieguo di competenza, ossia:
 - a. in caso di superamento dei limiti acustici prescritti DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": predisposizione e adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, di eventuale ordinanza sindacale finalizzata a inibire l'utilizzo delle sorgenti sonore fino al completo ripristino della conformità delle immissioni acustiche;
 - b. per le violazioni delle disposizioni dettate con il presente titolo ambientale in applicazione della legge 447/95: predisposizione e adozione di eventuale provvedimento dirigenziale finalizzato alla revisione del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/95.

Il provvedimento di revisione, in funzione della natura, gravità e reiterazione delle violazioni accertate, può prevedere:

- la modifica delle prescrizioni già impartite (es. riduzione temporanea o permanente degli orari di funzionamento delle sorgenti sonore, ecc.);
- l'introduzione di ulteriori prescrizioni (es. modifica/potenziamento dei sistemi di contenimento del rumore, limitazioni nell'utilizzo di determinate sorgenti, ecc.);
- la sospensione del nulla osta;
- la revoca del nulla osta.

D. In ogni caso, anche in assenza di rilievi fonometrici, qualora il livello di emissione delle sorgenti sonore di un evento specifico fosse ritenuto disturbante, è possibile applicare la norma di cui all'art.26 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.